



Consiglio Superiore dei lavori pubblici
Al Presidente

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 relativo al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante *"Delega al Governo per il coordinamento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa"*;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante: «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.»;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTO l'art. 47, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, secondo il quale "Il Consiglio superiore dei lavori pubblici è presieduto dal Presidente ed è costituito dall'Assemblea generale, da quattro Sezioni, dalla Segreteria generale, dal Servizio tecnico centrale e dall'Osservatorio del collegio consultivo tecnico";

VISTO l'allegato I.11 al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante *"Disposizioni relative all'organizzazione, alle competenze, alle regole di funzionamento, nonché alle ulteriori attribuzioni del Consiglio superiore"*, in particolare l'art. 4, comma 1, che dispone che *"Il Consiglio superiore dei lavori pubblici si articola in quattro sezioni distinte per materie e compiti, denominate "Sezione I", "Sezione II", "Sezione III" e "Sezione speciale". La ripartizione delle materie è definita con decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente allegato. Detta ripartizione può essere modificata ogni biennio, con pari procedura. In sede di prima applicazione e fino alla emanazione del nuovo decreto presidenziale, resta valida la ripartizione vigente"*;

CONSIDERATO che occorre provvedere alla ripartizione delle materie di competenza tra le quattro sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici così come previsto dalla disposizione sopra richiamata;

DECRETA

La ripartizione delle materie tra le quattro sezioni nelle quali è articolato il Consiglio superiore dei lavori pubblici è la seguente:

SEZIONE I:

Opere edili, strutturali, assetto territoriale, ambiente, informatica, energia e affari generali

- Opere e impianti di edilizia pubblica ordinaria e speciale;
- Strutture ordinarie e speciali;
- Materiali e tecnologie innovative;
- Consolidamento di organismi edilizi;
- Delocalizzazione e trasferimento di centri abitati;

- Classificazione sismica;
- Competenze e tariffe professionali;
- Linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale;
- Pianificazione territoriale generale e di settore;
- Pianificazione e programmazione delle grandi reti di interesse nazionale e delle opere pubbliche;
- Questioni attinenti l'ambiente, il paesaggio e il patrimonio storico ambientale ed archeologico, in particolare in relazione alla loro interazione con la realizzazione delle opere;
- Abusivismo edilizio;
- Interventi di recupero urbano;
- Impianti per il trattamento dei rifiuti solidi;
- Progetti di infrastrutture strategiche pubbliche o private di preminente interesse nazionale nel settore di competenza;
- Legislazione delle opere pubbliche e normativa tecnica generale e del settore di competenza;
- Pareri su atti a rilevanza esterna del Servizio tecnico centrale, su richiesta del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- Affari generali;
- Fino al 31 dicembre 2026 può svolgere attività di verifica dell'esistenza di evidenti carenze progettuali, di cui al secondo periodo dell'art. 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

SEZIONE II:

Idraulica, opere marittime ed opere idrauliche ed energia

- Piani regolatori portuali, varianti e adeguamenti tecnici funzionali;
- Opere marittime e portuali;
- Terminali e piattaforme in mare aperto;
- Approdi e porti turistici, piani delle coste e opere di difesa delle coste;
- Infrastrutture logistiche per i trasporti marittimi;
- Sistemi tecnologici per il monitoraggio, il controllo e la sicurezza della navigazione marittima;
- Piani di bacino, piani stralcio e piani di assetto idrogeologico e interventi di difesa del suolo;
- Dighe e traverse (sbarramenti di ritenuta);
- Costruzioni idrauliche;
- Opere idraulico-forestali;
- Sistemazioni fluviali;
- Opere per la navigazione interna;
- Gestione risorse idriche e infrastrutture idrauliche;
- Impianti di depurazione, dissalazione, trattamento e trasporto delle acque ad uso potabile;
- Impianti di depurazione, trattamento e smaltimento delle acque reflue;
- Infrastrutture logistiche per i trasporti fluviali;
- Sistemi tecnologici per il monitoraggio, il controllo e la sicurezza della navigazione interna;
- Impianti di produzione, trasporto, distribuzione dell'energia elettrica;
- Progetti di infrastrutture strategiche pubbliche o private di preminente interesse nazionale nel settore di competenza;
- Legislazione delle opere pubbliche e normativa tecnica generale e del settore di competenza;
- Pareri su atti a rilevanza esterna del Servizio tecnico centrale, su richiesta del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

- Fino al 31 dicembre 2026 può svolgere attività di verifica dell'esistenza di evidenti carenze progettuali, di cui al secondo periodo dell'art. 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

SEZIONE III:

Infrastrutture e trasporti stradali, ferroviari, metropolitani, aerei, telecomunicazioni, informatica ed energia

- Infrastrutture stradali, ferroviarie, metropolitane ed aeroportuali;
- Reti di trasporto stradali, ferroviarie e metropolitane;
- Piani regolatori aeroportuali;
- Infrastrutture logistiche per i trasporti stradali, ferroviari, metropolitani ed aerei;
- Sistemi tecnologici per il monitoraggio, il controllo e la sicurezza stradale, ferroviaria, metropolitana e della navigazione aerea;
- Sistemi informatici;
- Sistemi di comunicazione e telecomunicazione;
- Componenti e realizzazioni tecnologiche innovative nel settore dell'informatica;
- Componenti e realizzazioni tecnologiche innovative nel settore dell'energia;
- Progetti di infrastrutture strategiche pubbliche o private di preminente interesse nazionale nel settore di competenza;
- Legislazione delle opere pubbliche e normativa tecnica generale e del settore di competenza;
- Pareri su atti a rilevanza esterna del Servizio tecnico centrale, su richiesta del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- Fino al 31 dicembre 2026 può svolgere attività di verifica dell'esistenza di evidenti carenze progettuali, di cui al secondo periodo dell'art. 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

SEZIONE SPECIALE:

Si occupa fino al 31 dicembre 2026 delle stesse materie e svolge tutte le funzioni attribuite al Comitato speciale di cui all'art. 45 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Dopo la data di cui al precedente periodo si occuperà, eventualmente anche congiuntamente alle altre Sezioni, esclusivamente di progetti di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finanziati in tutto o in parte con fondi diretti erogati e gestiti direttamente dalla Comunità Europea o con fondi strutturali (o indiretti) erogati dalla Comunità europea, ma gestiti dai Paesi membri attraverso i Programmi Operativi Nazionali (PON) e i Piani Operativi Regionali (POR).

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.

Ing. Massimo Sessa